

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato: Riconosciuto il diritto alla disoccupazione agricola

La Corte Costituzionale sancisce il diritto alla DS agricola nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati alla fine dell'anno.

Dopo un contenzioso durato circa un decennio, approda a soluzione positiva la vertenza previdenziale dei **lavoratori agricoli a tempo indeterminato** (Oti), licenziati il 31 dicembre dell'anno che potevano far valere 270 o più giornate lavorate in agricoltura, **con il riconoscimento in loro favore del diritto all'indennità di disoccupazione**. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la [sentenza n. 30/2019](#) del 22-01-2019, pubblicata lo scorso 6-03-2019 in Gazzetta Ufficiale. Ripercorriamo la vicenda: Il tutto è nato nel 2009 dal **mancato riconoscimento dell'Indennità di disoccupazione** da parte dell'INPS in favore di due **lavoratori agricoli a tempo indeterminato** licenziati il **31 dicembre 2008**. Secondo l'INPS i richiedenti non avevano titolo ad alcun tipo di tutela: **non spettava la disoccupazione ordinaria non agricola** in quanto nel biennio antecedente il licenziamento l'attività lavorativa prevalente era stata di natura agricola, e **nemmeno la disoccupazione agricola** perché nell'anno del licenziamento i due interessati non potevano far valere giornate prive di occupazione. Il contenzioso è **approdato in Corte di Cassazione**. In quella sede è stata **sollevata la questione di costituzionalità** della norma nella parte in cui disciplina il computo della durata della prestazione, individuando **profili discriminatori rispetto ai lavoratori agricoli a tempo determinato**. In sostanza, secondo la Sezione Lavoro, **il parametro annuo di 270 giornate**, posto come limite massimo per calcolare le giornate da indennizzare con la DS Agricola in favore degli operai agricoli a tempo determinato, **era da ritenersi illegittimo e discriminatorio** nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato che **nell'anno avevano maturato 270 o più giornate di lavoro poiché li escludeva dal diritto alla DS Agricola**. Inoltre, secondo gli

In questo numero:

Corte Costituzionale:
Riconosciuto il diritto alla disoccupazione degli operai agricoli a tempo indeterminato,

INCA: *Chiarimento su richieste documenti per richieste ANF aziende fallite,*

INPS: *domande di riconoscimento per i lavoratori che svolgono attività usuranti,*

Ordine Consulenti del Lavoro: *Analisi Open Data INAIL su infortuni e malattie prof.li anno 2018,*

Ministero del Lavoro: *Interpello n. 2/2019 - Riposi per allattamento e diritto alla pausa pranzo,*

INPS: *riscatto laurea il simulatore di calcolo esteso alla gestione pubblica,*

Immigrazione.

Al termine di un lungo contenzioso attivato dall'INCA, la Corte Costituzionale riconosce la tutela dell'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati a fine anno con almeno 270 giornate lavorate.

ermellini, era da ritenersi palesemente discriminatorio e costituzionalmente illegittimo anche il fatto che fosse escluso ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione ordinario riservato agli altri lavoratori non agricoli a tempo indeterminato. La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale ritenendo che tali lavoratori sono titolati ad ottenere l'indennità di **disoccupazione agricola per l'anno successivo** nel corso del quale siano stati, anche per l'intera durata, disoccupati. Tale decisione prende spunto da una pregressa sentenza: la [n. 194 del 06-06-2017](#) in cui era stato appurato che il requisito contributivo richiesto per la liquidazione della disoccupazione agricola, e avere «conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri», doveva essere inteso in modo più elastico e cioè che tali contributi «possano essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente». Da ciò deriva che anche i lavoratori licenziati il 31 dicembre con 270 o più giornate lavorate hanno diritto alla prestazione, ma che questa **potrà essere corrisposta l'anno successivo** a quello in cui si è svolta l'attività lavorativa, anche quando esso sia privo, totalmente, di giornate "lavorate". Naturalmente restano ferme le modalità di liquidazione della prestazione secondo le quali la corresponsione del trattamento avviene l'anno successivo a quello per cui essa è richiesta. In conclusione i giudici hanno sancito che il diritto alla disoccupazione agricola, nel caso di lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati a fine anno con almeno 270 giornate lavorate, segue il meccanismo analogo a quello previsto per i lavoratori dipendenti non agricoli e si concretizza con l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui è stata prestata attività lavorativa. Restiamo in attesa delle decisioni INPS in ordine al recepimento del dettato della sentenza.

INCA: Chiarimento su richieste documenti per richieste ANF aziende fallite.

Nelle scorse settimane sono giunte dai nostri uffici diverse segnalazioni aventi come oggetto le **richieste documenti avanzate da alcune sedi dell'INPS in riferimento a pratiche di pagamento diretto ANF da parte di ex dipendenti di aziende fallite.**

In particolare, l'Istituto avanzava la richiesta che fossero prodotte **tre dichiarazioni di responsabilità del curatore fallimentare attestanti:**

- la mancata erogazione degli ANF per il periodo richiesto e la relativa motivazione,
- l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti ANF,
- il tipo di contratto, percentuale del part-time,

giorni lavorati, orario effettuato.

A nostro avviso, tali richieste sono apparse **ingiustificate e quasi impossibili da produrre** nella fase istruttoria in quanto **le Curatele Fallimentari non sono tenute a certificare fatti relativi all'operato aziendale antecedentemente alla loro nomina**, anche perché non assumono i doveri ed i compiti dell'imprenditore insolvente.

Tale nostra considerazione, trova fondatezza nella stessa [circ. INPS n. 136/2014](#), relativa alle nuove modalità on line di presentazione della richiesta di Anf in caso di ditte cessate o fallite. Il documento va a chiarire tale aspetto nella sezione denominata *Allegati*, e così recita:

"il cittadino è tenuto ad allegare uno dei seguenti documenti a seconda che la ditta sia cessata o fallita: (...) Lavoratori Ditte fallite:

- **dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l'esistenza del rapporto di lavoro;**
- **dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'Anf e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto".**

Tutto quanto riportato nella circ. n. 136, è reperibile e anche nel sito dell'Istituto, nella [pagina relativa agli Anf](#). Sulla base di questi elementi abbiamo sostenuto che **l'unica dichiarazione da richiedere al curatore fosse quella relativa agli estremi del fallimento e all'esistenza del rapporto di lavoro**, mentre le altre possono essere utilmente prodotte dal richiedente.

Posto quindi che, quando avremo evidenza dell'istanza di ammissione al passivo e saremo in possesso del provvedimento di ammissione del Tribunale, sarà nostra cura trasmetterlo a chi ce ne farà richiesta, abbiamo chiesto un approfondimento sul tema per chiarire se le richieste avanzate da INPS fossero legittime.

Grazie al supporto di INCA nazionale, abbiamo ottenuto **risposta dalla Direzione Generale INPS**, con un riscontro positivo alle nostre considerazioni: **"per quanto riguarda le dichiarazioni da presentare si ribadisce che alcune sono a carico del lavoratore ed altre a carico del curatore/Ditta ed occorre fare riferimento a quanto contenuto nella circolare 136/2014"**.

Pertanto, vi diamo indicazione di rispondere ad eventuali richieste immotivate da parte delle sedi territoriali utilizzando come riferimento la predetta circolare e, solo se necessario, la risposta della direzione generale, chiedendo di procedere con la liquidazione delle prestazioni in regime di autotutela (per tali istanze si ricorda che la decadenza è annuale) ed eventualmente di segnalarci la loro risposta in caso di dinieghi o di ulteriori richieste arbitrarie.

INPS: domande di riconoscimento per i lavoratori che svolgono attività usuranti

L'INPS, con estremo ritardo rispetto alla scadenza prefissata, ha emanato il [msg. n. 1660 in data 29-04-2019](#), con il quale, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2019, delle **domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti**, con riferimento ai soggetti che **perfezionano i requisiti nell'anno 2020**.

Il messaggio riepiloga le **condizioni soggettive ed oggettive che permettono l'accesso agevolato**; sono inoltre riportate **le tabelle con i requisiti per l'accesso e il regime delle decorrenze**.

L'Istituto specifica che la domanda, intesa a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità **con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi**, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. Anche se il termine è scaduto, è comunque possibile presentare le domande, ma questo comporterà una decorrenza posticipata della pensione di massimo 3 mesi.

Ordine Consulenti del Lavoro: Analisi Open Data INAIL su infortuni e malattie prof.li anno 2018

L'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, un interessante indagine a firma del proprio Osservatorio Statistico sugli [infortuni sul lavoro e malattie professionali](#).

Riteniamo il documento per la sua essenzialità e concretezza **un utile strumento di lavoro** per tutti coloro che si occupano di prevenzione e di contrattazione ed un interessante strumento di conoscenza anche per gli specialisti INCA della tutela del danno da lavoro.

E' stata elaborata una **mappa delle province italiane e dei settori produttivi** in cui si è **verificato il maggior numero di eventi infortunistici mortali in rapporto ai casi denunciati**. Una particolare attenzione nell'indagine **è stata poi riservata all'incidenza, sempre a livello provinciale, delle patologie tumorali di origine lavorativa**.

Ministero del Lavoro: Interpello n. 2/2019 - Riposi per allattamento e diritto alla pausa pranzo

Il M.L.P.S. ha pubblicato l'[interpello n. 2 del 16-04-2019](#), con il quale, in risposta ad un quesito, esamina la problematica del **diritto alla pausa pranzo** e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle **lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri "per allattamento"**. L'articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003 dispone..."se l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore **il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa**, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."

L'art. 39 del D.Lgs. 151/01 stabilisce il **diritto della**

lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l'orario lavorativo **è superiore alle sei ore**; nel caso di orario giornaliero fino a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dello stesso articolo 39, che stabilisce che essi debbano essere "*considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro*".

Secondo il M.L.P.S. un'analisi coordinata delle due disposizioni richiamate, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come "intervallo", porta ad **escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa pranzo**. Conseguentemente, **non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice**.

INPS: riscatto laurea il simulatore di calcolo esteso alla gestione pubblica

L'INPS ha emanato il [msg. n. 1609 del 19-04-2019](#), con il quale comunica che la funzionalità per la simulazione del calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario è stata implementata. Lo [strumento di simulazione del calcolo](#) dell'onere di riscatto della laurea, già previsto per gli iscritti alla gestione privata, è stato infatti esteso agli **iscritti alle casse della gestione pubblica**. L'accesso è consentito all'utenza mediante l'uso del proprio PIN dispositivo, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). Per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali di artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni mezzadri, la funzionalità è stata estesa ai periodi collocati nei sistemi retributivo e misto.

I **dati necessari per il calcolo dell'onere** di riscatto sono i seguenti: **a)** anno di iscrizione, **b)** numero di rate scelte per il pagamento **c)** periodo o periodi da riscattare all'interno dell'anno solare **d)** retribuzione degli ultimi 12 mesi.

Immigrazione

Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo L'ordinanza del Tribunale di Bologna

Dopo quello di Firenze, anche il [Tribunale di Bologna](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per "richiesta asilo", contro il provvedimento del Comune che aveva dichiarato irricevibile la dichiarazione di iscrizione anagrafica perché il permesso di soggiorno in possesso dell'interessato esclude l'iscrizione anagrafica. Nella decisione si legge che nel quadro normativo vigente, "... il permesso di soggiorno per richiesta asilo – né nessun altro permesso di soggiorno – sono mai stati titolo per l'iscrizione anagrafica... essi costituiscono invece prova del requisito del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri dall'art. 6 comma 7 del TUI... il richiedente asilo è regolarmente soggiornante ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 25/2008, [segue pg. 4](#)

che prevede il diritto del richiedente a rimanere sul territorio dello Stato durante l'esame della domanda e dell'art. 11 Dpr 394/99 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo per la durata della procedura occorrente... di tale regolarità del soggiorno lo straniero deve dare prova ai fini dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente come previsto dal Dpr 223/89 e dall'art. comma 7 del TUI...". In sostanza, il Tribunale ribadisce che non esiste un titolo di soggiorno per l'iscrizione anagrafica ma il cittadino straniero deve solo dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia attraverso l'esibizione di documentazione anche diversa dal permesso di soggiorno, quale ad esempio il modello C3 sottoscritto al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

Accoglienza per i titolari del permesso per motivi umanitari

Vale il principio della irretroattività

Dopo la decisione del TAR della Basilicata, anche il Tar Lombardia Sezione di Brescia ha accolto due ricorsi presentati da cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari (riconosciuto prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018, quindi prima del 5.10.2018), a cui la Prefettura aveva revocato l'accoglienza all'interno di una struttura CAS. Si rinvia ad una delle due [decisioni](#).

Protezione internazionale

Documentazione rilasciata ai richiedenti asilo: la lettera dell'ABI

Nei giorni scorsi l'Associazione Banche Italiane ha inviato una lettera circolare interna (lettera del 19 aprile 2019, prot. URC/UTR/ULG/USP/000740), indirizzata ai Direttori Generali e ai responsabili delle Aree (legale, compliance, sistemi di pagamento e tributaria) delle banche associate, avente ad oggetto la documentazione rilasciata ai richiedenti asilo. Tra le conclusioni della nota si evince che: "il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto. Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente. L'attestato nominativo di cui all'art. 4, comma 2, per le sue specifiche caratteristiche e per l'indicazione fornita dal Legislatore al riguardo, non può invece essere considerato un documento idoneo per l'identificazione della clientela. A quanto consta, fino

al 2017, è stato attribuito un codice fiscale provvisorio composto da undici cifre. Più di recente sono stati invece assegnati anche codici fiscali alfanumerici a 16 caratteri per ogni richiedente. In entrambi i casi, si tratta di codici fiscali generati tramite procedure informatizzate appositamente, messe a punto per rispondere a specifiche esigenze e, sulla base di quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte dell'amministrazione finanziaria". (fonte Asgi)

Cooperazione istruttoria

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza del 6 marzo 2019 n° 11097](#), ha accolto il ricorso di un cittadino straniero a cui il Tribunale aveva respinto il precedente ricorso perché, tra l'altro, l'interessato non aveva presentato prove documentali attendibili rispetto alla sua provenienza e sulle ragioni che lo hanno costretto a lasciare il Pakistan. La Corte osserva che lungi dall'assolvere il dovere di cooperazione istruttoria, il Tribunale non ha posto in essere, neanche solo accennato, una qualunque attività istruttoria in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente, assegnando alla stessa il valore costitutivo della non genuinità.

Direttiva per il contrasto al terrorismo

Il 30.04.2019, il Ministro dell'Interno ha sottoscritto una [direttiva](#) avente per oggetto "Sicurezza, terrorismo, estremismo islamico e immigrazione - indirizzi operativi".

Attività di culto – enti del terzo settore

Il Ministero del Lavoro con la [nota del 15.04.2019](#) è intervenuto in merito all'applicazione del D.Lgs. 117/2017 nei confronti di associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto.

Materiali

Rimesse all'estero dei cittadini stranieri residenti in Italia

Uno [studio](#) della Fondazione Leone-Moressa presentato il 12.04.2019 afferma che nel 2018 i migranti presenti in Italia hanno inviato nei Paesi di origine il 20% di risparmi in più rispetto al 2017.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)